

Prot n. AIA/CRA/O6/19239

Bologna, li 9/10/06

**Oggetto: Parere sui requisiti professionali per l'esercizio di attività di impresa di odontotecnico, ottico e tecnico ortopedico**

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Bologna in data 03/10/2005 prot. n. 41307 in merito all'oggetto, nella seduta del 20/09/2006 ha deciso quanto di seguito.

In via preliminare occorre esaminare separatamente le tre differenti attività di odontotecnico, ottico e tecnico ortopedico.

Secondo l'art. 1 del R.D. 1334/1928 "GLI ODONTOTECNICI" sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentarie su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi.

E' in ogni caso vietato agli odontotecnici, anche alla presenza e in concorso del medico e dell'odontoiatra, alcuna manovra cruenta o incruenta nella bocca del paziente, sana o ammalata.

La professione di odontotecnico è tuttora disciplinata dalla L. n. 1264/1927, dal R.D. 1334/1928 e dal R.D. 1265/1934 (recante il T.V. delle leggi sanitarie).

La Corte di Cassazione ha inoltre affermato che l'odontotecnica non può essere considerata né professione intellettuale, né arte liberale, essendo prevalente la prestazione lavorativa materiale.

La professione di OTTICO è anch'essa regolamentata dal R.D. 1334/1928.

L'ottico è l'unico soggetto autorizzato a fornire qualsiasi mezzo ottico compensativo, correttivo, migliorativo e protettivo, su prescrizione del medico specialista oftalmologo; come per l'odontotecnico, in nessun caso svolge attività dirette alla somministrazione di farmaci, all'accertamento di malattie o all'esecuzione di terapie di tipo intensivo.

La professione di TECNICO ORTOPEDICO è regolamentata con D. M. n. 665/94 che lo individua come operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fomitura di protesi, ortesi, e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore; inoltre, nell'ambito delle proprie competenze addestra il disabile all'uso delle protesi e delle ortesi applicate; collabora con altre figure professionali al trattamento previsto nel piano di riabilitazione

Ciò premesso, in caso di società, precedentemente questa CRA aveva espresso il parere che le società potessero essere iscritte all'Albo Imprese Artigiane solo qualora tutti i soci partecipanti al lavoro aziendale fossero in possesso del diploma abilitativo.

Tale parere deve essere rivisto alla luce delle seguenti considerazioni.

Negli anni, a seguito della modifica apportata dall'art. co. 1 della legge 42/1999 al R.D. 1265/1934, recante il T.U. delle leggi sanitarie, anche le arti ausiliarie delle professioni sanitarie che ricomprendevano ottici, ortopedici e odontotecnici sono definite "professioni sanitarie". Tali professioni, tuttavia, non prevedono l'iscrizione ad un Ordine od Albo professionale, né l'iscrizione ad una specifica Cassa previdenziale.

Queste attività, pur richiedono il possesso di specifici diplomi diversamente dalle altre professioni sanitarie, comprendono anche lo svolgimento di produzione di beni: articoli e dispositivi medici. E, in considerazione di ciò, ritenendo preponderante il tempo dedicato all'attività produttiva, dette attività si ritengono iscrivibili all'Albo Imprese Artigiane. Conseguentemente l'iscrizione è consentita sia per le imprese individuali che per le società.

In risposta al quesito, si conferma l'iscrivibilità all'Albo artigiani per le società in possesso degli altri requisiti di cui alla legge 443/1985 e nelle quali è presente almeno uno dei soci partecipanti al lavoro aziendale abilitato alla professione di odontotecnico, ottico o tecnico ortopedico. E' evidente che la professione sanitaria nel suo complesso, può essere esercitata solo da questa figura professionale, mentre gli eventuali altri soci partecipanti al lavoro dovranno lavorare nell'impresa con una o più mansioni di tipo amministrativo, di approvvigionamento, di costruzione di parti, ma senza assumere su di sé la responsabilità del "dispositivo finito" che, necessariamente, rimane in capo al socio professionalmente abilitato.

Si rammenta inoltre che queste attività sono soggette alla vigilanza da parte delle competenti ASL e devono essere esercitate in locali idonei.

Il Presidente CRA  
Glaucio Cavassini

OGGETTO: Requisiti professionali per l'esercizio di attività di impresa di "arti ausiliarie delle professioni sanitarie di odontotecnico, ottico ed ortopedico".

Si fa riferimento ai precedenti pareri espressi dalla C.R.A. in data 01/07/2002 e 30/10/1996 in merito al possesso della qualifica professionale da parte di tutti i soci di una impresa artigiana esercitata in forma societaria svolgente attività odontotecnica.

Fermo restando il principio ribadito dal Consiglio Nazionale dell'artigianato nella seduta del 17/07/95, secondo il quale le attività professionali sanitarie tecniche, qualora vengano svolte in forma di impresa secondo i requisiti previsti dalla legge-quadro per l'artigianato, si riconducono alla sfera di applicazione della L. 443/85 e i soggetti che esercitano tali attività, in qualità di titolari di impresa artigiana, sono tenuti a iscriversi all'Albo Artigiani, si rammenta che l'individuazione delle figure e del relativo profilo professionale di odontotecnico, ottico ed ortopedico sono state regolamentate dal DM 23/04/92, dal DM 665/94 e dall'OM 20/12/96 facendole rientrare nella disciplina di "arte sanitaria ausiliaria".

Secondo il parere della C.R.A. del 01/07/2002, le società che hanno per oggetto lo svolgimento dell'attività odontotecnica, per essere qualificate artigiane necessitano che tutti i soci partecipanti all'attività siano in possesso del diploma di qualifica professionale.

In considerazione del fatto che alcune società, non trovandosi nella situazione sopra descritta sono impossibilitate a iscriversi come imprese artigiane, e che risulta opportuno regolamentare in modo uniforme le attività di odontotecnico, ottico ed ortopedico, si chiede a codesta Spettabile Commissione di poter prendere in considerazione la condizione in cui non tutti i soci siano in possesso del diploma abilitante, in quanto dedicati ad altre attività all'interno della società. Situazione peraltro riscontrabile in imprese artigiane che per la tipologia della loro attività regolamentata da leggi di settore, si avvalgono di uno o più soci in qualità di responsabili o direttori tecnici in possesso dei requisiti professionali previsti.

Cordiali saluti.